



## DISCIPLINARE DEGLI ADDESTRATORI CINOFILI E DEI VALUTATORI CINOFILI

### NORME GENERALI

#### Art. 1

1. L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), per assicurare il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani iscritti ai Registri genealogici, e per consentire un più alto grado di responsabilizzazione dei proprietari nel gestire i propri cani, istituisce l'albo degli addestratori cinofili e l'albo dei valutatori cinofili.

### ADDESTRATORI CINOFILI

#### Art. 2

1. È addestratore cinofilo il tecnico abilitato:
  - a) ad educare i cani e a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;
  - b) ad impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento ed indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;
  - c) a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.
2. La qualifica di addestratore si acquisisce dopo aver frequentato un corso di qualificazione teorico-pratico, e superato, con esito favorevole, un esame teorico sulle materie del corso, aver effettuato un periodo di tirocinio a fianco di un addestratore qualificato, ai sensi del presente disciplinare, e aver sostenuto con esito favorevole un esame finale di abilitazione.
3. Il Consiglio direttivo dell'ENCI, preso atto dell'esito dell'esame e dei requisiti in possesso dall'interessato in base all'art.6 del presente disciplinare, ratifica la qualifica di addestratore cinofilo.
4. La qualifica di addestratore, acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare, implica l'iscrizione nell'albo degli addestratori tenuto dall'ENCI, e sottoposto ad aggiornamenti periodici.

#### Art. 3

1. L'albo degli addestratori è suddiviso in 3 sezioni ed i suoi iscritti hanno in comune la capacità di assolvere le funzioni di cui all'art. 2, comma 1) lettere b) e c). Ciascuna sezione riguarda settori diversi di addestramento specialistico, ovvero:
  - Sezione I°** : addestratori per cani da utilità, *pet-therapy*, compagnia e sport;
  - Sezione II°** : addestratori per cani conduttori di bestiame;
  - Sezione III°** : addestratori per cani da caccia.